

Il decreto del 2009 sulla compensazione dei prezzi: un'interpretazione che rischia di penalizzare le imprese¹

di Arrigo Varlaro Sinisi

Nel corso dell'anno 2008, allo scopo fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel corso del medesimo anno, il Legislatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 133 commi 4, 5, 6, e 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, ha introdotto una speciale disciplina tesa a compensare l'aumento di detti prezzi: il decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 2008.

Il menzionato decreto legge n. 162/2008 all'art. 1 ha previsto, limitatamente ai soli materiali utilizzati nei lavori eseguiti e contabilizzati nel corso dell'anno 2008, l'emanazione di un apposito decreto ministeriale cui ha demandato il compito di rilevare, su base semestrale, le variazioni percentuali in aumento o in diminuzione dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, superiori all'otto per cento, se relative all'anno 2008, superiori al dieci per cento se relative ai precedenti anni.

Il decreto in questione è stato emanato il 30 aprile 2009.

L'art. 1 (comma 7) del menzionato decreto legge n. 162/2008 prevede che *“Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.*

Coordinando l'art. 1 d.l. n.162/2008 con il D.M. 30 aprile 2009 emerge che ai fini dell'applicazione della compensazione dei prezzi alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008, occorre operare una distinzione tra le offerte presentate nell'anno 2007, e quelle presentate negli anni precedenti.

Nella prima ipotesi (offerta presentata nel corso del 2007), la compensazione è determinata con riferimento alle quantità dei singoli materiali (contabilizzati nel primo

¹ Pubblicato sulla rivista “Appalti e Contratti” n. 12 del 2009.

e nel secondo semestre del 2008) le cui variazioni del prezzo, in aumento o in diminuzione, risultino eccedenti l'8 per cento.

Nella seconda ipotesi (offerta presentata negli anni tra il 2003 ed il 2006), la compensazione è determinata per le quantità di materiali (anch'essi contabilizzati nel primo e nel secondo semestre del 2008) le cui variazioni siano risultate in più o in meno del 10 per cento.

In fase di applicazione del decreto ministeriale in commento si è posto un problema, determinato dalle percentuali di incremento dei prezzi esposte nella tabella allegata al decreto medesimo.

In particolare la questione è emersa in relazione a quanto previsto nell'allegato n. 3, laddove sono esposte le variazioni percentuali del 1° e del 2° semestre 2008 rispetto agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

La menzionata tabella, per alcuni materiali, nella colonna riportante le variazioni del 1° semestre del 2008, rispetto agli anni dal 2003 al 2006, non indica alcuna variazione percentuale di incremento del prezzo, mentre la variazione di cui trattasi è registrata per il 2° semestre, in misura percentuale anche rilevante.

E' il caso, ad esempio, del prezzo del "bitume": secondo la menzionata tabella il prezzo del "bitume" avrebbe fatto registrare le seguenti variazioni percentuali in aumento:

- offerte presentate nel 2003: 1° semestre 2008 nessun incremento; 2° semestre del 2008 incremento del 105%;
- offerte presentate nel 2004: 1° semestre 2008 nessun incremento; 2° semestre del 2008 incremento del 101%;
- offerte presentate nel 2005: 1° semestre 2008 nessun incremento; 2° semestre del 2008 incremento del 74%;
- offerte presentate nel 2006: 1° semestre 2008 nessun incremento; 2° semestre del 2008 incremento del 42%;

Alcune stazioni appaltanti che operano sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati sopra riportati hanno fornito una interpretazione del decreto che appare quantomeno discutibile.

Esse affermano quanto segue. Nel caso del materiale sopra considerato, con offerta presentata nel 2004 e contabilizzata nel 2° semestre del 2008, la percentuale di incremento del prezzo sarebbe stata del 101%; mentre se la stessa offerta è stata contabilizzata nel 1° semestre del 2008 non vi sarebbe stata alcuna variazione del prezzo, dal momento che la tabella allegata sub n. 3 al decreto in questione non registra alcuna variazione.

Tuttavia, sempre in relazione allo stesso materiale (“bitume”), se l’offerta è stata presentata nel 2005 e contabilizzata nel 2° semestre del 2008, ci sarebbe stato un incremento nell’ordine del 74%.

L’opzione ermeneutica su esposta non appare convincente, perché illogica.

Ed è illogico infatti sostenere che un incremento del prezzo (anche in percentuali significative) ci sarebbe stato per un’offerta presentata nel 2005 e contabilizzata nel 2° semestre del 2008; mentre alcun incremento del prezzo vi sarebbe tra un’offerta presentata nel 2004, e contabilizzata nel 1° semestre del 2008.

Al contrario, è logico sostenere che per il prezzo offerto nel 2004 con materiale contabilizzato nel 1° semestre del 2008, vi è stato un incremento pari almeno a quello fatto registrare fino al 2° semestre del 2007 (che si ottiene portando in detrazione dall’aumento tra il 2004 ed il 2° Semestre del 2008, l’aumento fatto registrare tra il 2007 ed il 2008). N’è, d’altra parte, può sostenersi che nei primi mesi del 2008 vi sarebbe stata una incisiva “riduzione” del prezzo del materiale in questione rispetto al 2004, atteso l’elevato incremento percentuale riportato nella seconda colonna del 2008.

Le considerazioni che precedono possono essere estese anche ad altri materiali: i “nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali anche zincati”; i “chiusini e caditoie in ghisa sferoidale”; i “gabbioni in filo ferro zincato”; le tubazioni in pvc rigido”; l’“acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici”; i “radiatori in ghisa”; i “radiatori in alluminio”.

La cavillosa interpretazione della norma seguita da talune importanti stazioni appaltanti sta gravemente nuocendo alle migliaia di imprese che operano nel settore di interesse e che, come noto, sono già ampiamente penalizzate da una contingenza economica tutt’altro che favorevole.

Per tale ragione è auspicabile un immediato intervento ministeriale che offra lumi al riguardo.

Diversamente, la questione potrà essere chiarita in sede giurisdizionale, ma nel frattempo quante aziende ci avranno rimesso le “penne” ?